

(N. 2033-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1951 (V. Stampato N. 2009)

presentato dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 20 dicembre 1951

Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge, sottoposto con urgenza al nostro esame, è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Esso riguarda alcune modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576 (che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51) rese necessarie per provvedere alle maggiori spese derivanti da sopravvenute esigenze manifestatesi in sede di attuazione del programma dei lavori pubblici per l'esercizio

finanziario 1950-51, e riguardanti principalmente alluvioni, piene, frane, mareggiate, nonché spese dipendenti da danni bellici.

Le modificazioni proposte riguardano quattro variazioni compensative, per l'importo di lire 230 milioni fra le autorizzazioni di spesa contenute nella precisata legge del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, e precisamente:

a) L'autorizzazione di spesa di lire un miliardo di cui al punto 3° dell'articolo 2 per

le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, per servizi di pronto soccorso in casi di disastri tellurici o di altra natura e per lavori di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi (legge 15 marzo 1928, numero 833 e decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010) è aumentata di lire 70 milioni.

b) L'autorizzazione di spesa di lire 31 miliardi e 500 milioni di cui all'articolo 3 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici:

alla riparazione e alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, al ripristino degli edifici di culto e di beneficenza, alla ricostruzione di beni degli enti pubblici locali, degli edifici scolastici e delle scuole governative, industriali, commerciali, agrarie e artistiche di proprietà delle scuole stesse;

alle riparazioni di alloggi di proprietà privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza degli eventi bellici, alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili e urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto;

alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dall'articolo 66 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 26, per la costruzione di case popolari, all'I.N.C.I.S., all'Ente A. E. delle Calabrie, agli Enti pubblici e alle Cooperative (legg 26 ottobre 1940, n. 1543, integrata da decreti legislativi successivi; decreto legislativo delegato 10 maggio 1945, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377; legge 25 giugno 1949, n. 409), è aumentata di lire 160 milioni.

Di contro ai due aumenti di cui sopra, per complessive lire 230 milioni, stanno le seguenti diminuzioni nelle autorizzazioni di spesa:

a') Diminuzione di lire 30 milioni nella autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi e 850 milioni di cui al punto 1° dell'articolo 2, relativa alle riparazioni, sistemazioni e completamento di opere pubbliche esistenti di carattere straordinario;

b') Diminuzione di lire 200 milioni nella autorizzazione della spesa di un miliardo di lire di cui all'articolo 4, per oneri relativi a concorsi e sussidi previsti dalle leggi organiche, ivi compresa la legge 4 aprile 1945, n. 454 (sussidi ai danneggiati dai terremoti dal 1908 al 1920), nonché a quelli di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 (provvedimento per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse di Enti locali).

Con l'articolo 2 del disegno di legge si autorizza il Ministro del tesoro a introdurre, con propri decreti, le variazioni a bilancio occorrenti per l'attuazione della proposta di legge.

Sarebbe stato opportuno che tali variazioni fossero indicate nel disegno di legge con riferimento ai singoli capitoli di bilancio; e ciò ha rilevato anche la Commissione finanze e tesoro nell'esprimere il suo parere su questo disegno di legge, per la parte finanziaria.

E con tale precisazione, onorevoli colleghi, vi invitiamo ad approvare il disegno di legge.

CANEVARI *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, vengono variate come segue:

1° l'autorizzazione di lire 1.000.000.000 di cui al punto 3° dell'articolo 2, è aumentata di lire 70.000.000;

2° l'autorizzazione di lire 31.500.000.000 di cui all'articolo 3, è aumentata di lire 160 milioni;

3° l'autorizzazione di lire 14.850.000.000 di cui al punto 1° dell'articolo 2, è diminuita di lire 30.000.000;

4° l'autorizzazione di lire 1.000.000.000, di cui all'articolo 4, è diminuita di lire 200 milioni.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.